

COMUNE DI CASALI DEL MANCO

Provincia di Cosenza

*(Istituito il 5 maggio 2017, ai sensi della L.R. n. 11/2017 mediante fusione
dei Comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, Spezzano Piccolo e Trenta)*

Via A. Proviero, 9 – CAP 87050

Casali del Manco, località Casole Bruzio (CS)

Partita IVA/Codice Fiscale: 03509990788

Codice ISTAT: 078156

Telefono 0984 432003 Fax 0984 432033

Pec: settore6casalidelmanco@asmepec.it

Sito web istituzionale : www.comune.casalidelmanco.cs.it

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE

N° 7 del 19/08/2022

OGGETTO: Provvedimento in tema di igiene e sanità pubblica:

F. P. San Leonardo Località Serra Pedace – F.P. Vico 2° Via Maestra loc. Trenta - Utilizzo acqua per soli scopi igienici.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione dell'ASP di Cosenza Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, del 18/08/2022, acquisita in data 19/08/2022 al prot. n° 12917, con la quale si segnala che da controlli effettuati ai fontanini pubblici di Località Serra Pedace, (F.P. San Leonardo) e di Località Trenta (F.P. Vico 2° Via Maestra) sono stati riscontrati e evidenziati nel referto analitico del laboratorio dell'A.R.P.A.Cal. di Cosenza, dei parametri non conformi agli standard di qualità fissati dal D.Lgs. n. 31/2001;

PREMESSO CHE con la comunicazione suddetta si invita questo Comune, a tutela della salute pubblica, di disporre nelle more dell'attivazione delle procedure di sanificazione, l'utilizzo per soli scopi igienici delle acque corrispondenti alle parti della rete in questione;

RITENUTO di dover adottare ogni utile provvedimento per l'eliminazione del problema, stante l'esigenza di tutelare la salute dei residenti della zona sopra citata;

VISTI gli artt. 107 e 109 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

ORDINA

con effetto immediato l'utilizzo per soli scopi igienici delle acque afferenti alle parti di rete in questione fontanino pubblico di Località Serra Pedace, (F.P. San Leonardo) e di Località Trenta (F.P. Vico 2° Via Maestra) fino all'eliminazione delle cause inquinanti, e comunque fino all'acquisizione dei risultati di campionamenti che verranno eseguite dalla Ditta DELVIT Chimica affidataria del servizio di verifica e controllo periodico delle acque pubbliche, nelle zone interessate;

RENDE NOTO

1) Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. della Calabria, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi di legge;
- entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi di legge.

DISPONE

1) che copia della presente ordinanza venga immediatamente trasmessa, per gli adempimenti di rispettiva competenza:

- a) all'ASP di Cosenza Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie all'indirizzo Pec: sian@pec.asp.cosenza.it;
- b) all'Ufficio Vigilanza del Comune.

2) venga affissa:

- a) all'Albo Pretorio online Comunale;
- b) nelle zone afferenti alla tubazione di collegamento dei fontanini pubblici.

IL SINDACO
(f.to Stanislao Martire)

